Titolo

Processo sportivo in genere – udienza - richiesta di rinvio – reiezione – legittimo impedimento – dimostrazione - necessità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del CGS, "Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie". La ratio di tale disposizione risiede nella necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell'incalzare delle competizioni. Nonostante il rigore di tale disposizione, la giurisprudenza ha ragionevolmente ammesso il rinvio dell'udienza sempre che la parte richiedente dimostri la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all'udienza di cui si chiede il rinvio ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito. Con la conseguenza che è legittima la reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza, proposta della parte adducendo un impedimento, ove il giudice accerti l'insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori (CFA, Sez. I, n. 56/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 113/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 50, comma 2, CGS; art. 105, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0113 CFA del 16 giugno 2025 (A.S.D. San Mauro Marchesato-Sig.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo, Giovanbattista Ierardi)